

Divisione dell'azione sociale e delle famiglie

6501 Bellinzona
www.ti.ch/dasf

Linee guida per la richiesta di un contributo per le misure a favore della conciliabilità tra assistenza ai familiari e attività lavorativa



Linee guida per la richiesta di un contributo per le misure a favore della conciliabilità tra assistenza ai familiari e attività lavorativa

Abbreviazioni

DSS	Dipartimento della sanità e della socialità
DASF	Divisione dell'azione sociale e delle famiglie
LACD	Legge sull'assistenza e sulla cura a domicilio

Glossario

Conciliabilità	Ai sensi della gestione del Fondo familiari curanti, per conciliabilità si intende tutto ciò che permette al/alla familiare curante di preservare il proprio stato di salute bio-psico-sociale e quindi continuare a esercitare un'attività lavorativa e/o seguire una formazione.
Familiare curante	Con il termine familiare curante il DSS si riferisce a una persona che presta regolarmente assistenza, sorveglianza e accompagnamento, a titolo non professionale e in maniera totale o parziale, a una persona dipendente da terzi. Questa figura ha solitamente, ma non sempre, un vincolo di parentela con la persona assistita.
Fondo familiari curanti	Credito destinato al finanziamento di progetti e misure a sostegno della conciliabilità tra assistenza ai familiari e attività lavorativa, istituito nel 2019 con l'entrata in vigore delle misure di politica sociale introdotte dalla Riforma cantonale fiscale e sociale.
Piattaforma familiari curanti	Gruppo di enti e organizzazioni senza scopo di lucro, coordinato dal DSS, il cui obiettivo consiste nel promuovere una cultura di valorizzazione e di sostegno del ruolo di familiare curante.
Richiedente	Ente o gruppo di enti che presenta la richiesta di contributo.

Linee guida per la richiesta di un contributo per le misure a favore della conciliabilità tra assistenza ai familiari e attività lavorativa

1 Contesto

Il *Fondo familiari curanti* (in seguito fondo) è gestito dal DSS per il tramite della DASF. La sua missione consiste nel miglioramento della conciliabilità tra assistenza ai familiari e attività lavorativa. Il presente documento illustra il suo funzionamento e la procedura per richiedere un contributo.

2 Basi legali di riferimento

- Legge sull'assistenza e sulla cura a domicilio del 30 novembre 2010;
- Regolamento d'applicazione della legge sull'assistenza e cura a domicilio del 22 agosto 2012;
- Messaggio 7417 del 15 settembre 2017 Riforma cantonale fiscale e sociale;
- Legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994;
- Legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001.

3 Per quali scopi è possibile richiedere un contributo?

Attraverso il fondo possono essere promossi e sussidiati *progetti e attività [...] destinati a sostenere l'attività dei familiari curanti dell'utente e a valorizzare il loro ruolo*, in particolare nell'ambito dei campi d'azione e delle relative misure indicate qui di seguito:

SOSTEGNO NELL'ATTIVITÀ DI ASSISTENZA	<ul style="list-style-type: none">– Attività del tempo libero finalizzate allo sgravio– Gestione delle emergenze– Accompagnamento psicologico
VALORIZZAZIONE	<ul style="list-style-type: none">– Sensibilizzazione e formazione di diversi gruppi– Accrescimento delle competenze dei familiari curanti– Valutazione di nuove modalità di riconoscimento
INFORMAZIONE E COORDINAMENTO	<ul style="list-style-type: none">– Coordinamento Piattaforma familiari curanti– Sviluppo di materiale informativo
MISURE NELLE AZIENDE	<ul style="list-style-type: none">– Informazione e sensibilizzazione nelle aziende– Consulenza all'azienda e/o al collaboratore/alla collaboratrice

Tabella 1 Campi d'azione e misure del "Perimetro d'azione per l'utilizzo del fondo della Riforma fiscale e sociale"

4 Chi può richiedere un contributo?

Il contributo può essere richiesto da enti che non perseguono scopo di lucro. I progetti e le attività promossi a favore dei collaboratori di un'azienda – Comuni inclusi – devono essere condotti da un ente senza scopo di lucro.

5 Quali sono le spese riconosciute?

In generale per il calcolo del contributo *sono computate solo le spese indispensabili all'adempimento economico e razionale del compito* (art. 10 cpv. 1 Legge sui sussidi cantonali).

Nel caso specifico del fondo, i contributi sono calcolati in funzione dei costi del personale. Questi ultimi rappresentano, nella maggioranza dei casi, la voce di spesa più sostanziosa di un progetto o di un'attività. Ai costi del personale si aggiungono eventuali spese di formazione e aggiornamento, consulenze e supervisioni esterne e spese di viaggio. Sulla base dei costi del personale è infine calcolato un forfait per altri costi legati al progetto o all'attività. Qui di seguito si illustrano le voci di spesa nel dettaglio.

5.1 Stipendi lordi

Sono riconosciuti ai fini del contributo i salari annui effettivamente versati, fino al massimale previsto per la medesima funzione dalla [scala stipendi dell'Amministrazione cantonale](#).

Alcuni esempi

<i>Funzione</i>	<i>Classe</i>
Infermiere/a	4
Infermiere/a con specialità	5
Operatore/trice sociale	6
Collaboratore/trice scientifico/a*	9/10
Psicologo/a	9/10

*Funzioni di consulenza, ricerca, ecc.

Per le funzioni per cui sono previste due classi differenti, è responsabilità del richiedente stabilire il salario adeguato sulla base della formazione e della comprovata esperienza dei collaboratori. Ai fini del sussidio saranno riconosciute le spese fino al limite massimo della scala superiore.

Il riconoscimento di funzioni non contemplate dal regolamento citato in precedenza, a causa per esempio della loro specificità, è discusso in sede di preventivo.

In nessun caso potranno essere consentite retribuzioni inferiori al salario minimo legale e/o a eventuali contratti collettivi di lavoro previsti per tale funzione nel Cantone Ticino. Se un collaboratore percepisce invece un salario superiore al massimale riconosciuto per la sua funzione, l'eccedenza della spesa resta a carico del richiedente.

5.2 Contributi a carico del datore di lavoro

Sono riconosciuti gli oneri sociali effettivamente versati dal datore di lavoro, fino al massimo degli oneri riconosciuti dal Cantone per i suoi dipendenti (23.5% - 24%).

L'ente sussidiante si riserva la facoltà di effettuare delle verifiche a campione sulle assicurazioni sociali versate dal richiedente.

5.3 Formazione e aggiornamento dei collaboratori

Sono riconosciute eventuali spese di formazione e aggiornamento direttamente correlate al progetto/all'attività.

Linee guida per la richiesta di un contributo per le misure a favore della conciliabilità tra assistenza ai familiari e attività lavorativa

5.4 Mandati per supervisioni e consulenze

Per eventuali prestazioni esterne di consulenza e supervisione valgono le tariffe massime previste dalla risoluzione governativa n. 4126 del 24 agosto 2022.

5.5 Spese di viaggio e trasporti

Si riconoscono eventuali spese di viaggio correlate al progetto o all'attività nella misura prevista dal Regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato/Viaggi di servizio.

5.6 Altri costi

Gli altri costi relativi al progetto o all'attività sussidiata (personale amministrativo, affitti, spese di telefonia, materiale promozionale, materiale per le attività, ecc.) sono riconosciuti nella misura di un forfait pari al 10% dei salari lordi agli enti già finanziati ai sensi della legislazione cantonale e del 15% agli enti che non rientrano invece in questa categoria.

6 Quali sono i passaggi per richiedere il contributo?

6.1 Richiesta di contributo

Le richieste di contributo possono essere inoltrate durante tutto l'anno. In seguito a un eventuale primo contatto preliminare con la DASF, il richiedente presenta la richiesta allegando la documentazione qui elencata:

- Formulario di richiesta di contributo per le misure a favore della conciliabilità tra assistenza ai familiari e attività lavorativa. Il documento è presente sul [sito della DASF](#).
- Il preventivo finanziario per l'attività, completo di tutti i costi e ricavi. Per i progetti di durata determinata pluriennale, il preventivo deve considerare tutti gli anni in questione, tenuto conto che di principio il contributo concesso ha validità annuale e non determina una garanzia di continuità per tutto il periodo. È possibile utilizzare il modello messo a disposizione sul [sito della DASF](#).
N.B.: Il contributo del fondo – pari al massimo al 75% dei costi riconosciuti – è una delle componenti dei ricavi del progetto. Il richiedente deve essere in grado di assicurare il 25% dei costi del progetto o dell'attività attraverso mezzi propri, eventuali ricavi da prestazioni e/o finanziamenti garantiti da terzi.
- La lista anonimizzata del personale che partecipa al progetto/all'attività. Il documento è presente sul [sito della DASF](#).

La DASF si riserva la facoltà di richiedere ulteriori documenti necessari alla valutazione.

6.2 Tempistiche e competenze decisionali

La competenza decisionale per i sussidi è attribuita alla DASF (Art. 2 lett. e RLACD). Per il completamento dell'intero processo di valutazione occorre prevedere almeno 30 giorni a partire dalla presentazione del dossier completo.

Linee guida per la richiesta di un contributo per le misure a favore della conciliabilità tra assistenza ai familiari e attività lavorativa

6.3 Documentazione richiesta a consuntivo

In sede di consuntivo, di regola entro il 31 marzo dell'anno seguente, è richiesta la presentazione della documentazione qui elencata:

- Consuntivo finanziario, contenente le spese relative al progetto/attività e tutti i ricavi (compreso il contributo del fondo, che deve essere indicato con il suo importo massimo fissato nella decisione DASF in sede di preventivo). È possibile utilizzare il modello di conto economico messo a disposizione sul [sito della DASF](#).
N.B.: In caso di utile, il contributo del fondo familiari curanti è ridotto. In caso di perdita, il contributo non può invece essere aumentato.
- Lista anonimizzata del personale. Gli importi totali relativi agli stipendi devono corrispondere con quanto presentato a conto economico.
- Rapporto di attività contenente una breve descrizione delle attività svolte, la valutazione del raggiungimento degli obiettivi quantitativi e qualitativi (gli indicatori sono indicati nella decisione DASF di preventivo) e le prospettive per l'anno seguente.
- Autocertificazione LCPubb, messa a disposizione della DASF, richiesta unicamente nei casi in cui il contributo del fondo superi il 50% della spesa del progetto/dell'attività o il milione di franchi.

La DASF si riserva il diritto di fare degli approfondimenti e richiedere documentazione aggiuntiva.

6.4 Modalità di versamento del sussidio

Il contributo di norma è versato nel modo seguente:

- 80% all'atto decisione;
- saldo finale sulla base dei dati di consuntivo.

In casi particolari, su richiesta, è possibile prevedere una modalità differente.